



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto n.1

www.comune.fornocanavese.to.it

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

P. IVA: 02858930015 – Codice Fiscale: 85501190012

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL MICRONIDO

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2026

Indice Generale

Art.1 – Ambito di applicazione.....	3
Art.2 – Riferimenti normativi.....	3
Art.3 – Finalità del servizio.....	3
Art.4 – Funzionamento del servizio: orario e calendario annuale	4
Art.5 – Ricettività ed iscrizioni.....	4
Art.6 – Riserve posti.....	5
Art.7 – Ammissione alla frequenza	5
Art.8 – Criteri di frequenza/dimissioni/rinunce	5
Art.9 – Disposizioni sanitarie.....	6
Art.10 – Servizio mensa	6
Art.11 – Quote di contribuzione	6
Art.12 – Equipe del micronido d’infanzia.....	7
Art.13 – Modalità di partecipazione alla gestione	8
Art.14 – Pubblicità del Regolamento	8
Art.15 – Norme di rinvio e transitorie	8
Art.16 – Gestione esterna del servizio	8
ALLEGATO A - Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione al servizio	9

Art.1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la gestione, il funzionamento e l'organizzazione del micronido comunale che costituisce una rete di opportunità in cui i bambini sono riconosciuti come soggetti competenti ed attivi, protagonisti del loro sviluppo e della loro esperienza, titolari di diritti e portatori di originali identità. Il micronido d'infanzia sito in Forno Canavese svolge un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto a tutti i bambini in età compresa tra i 3 mesi ed i tre anni, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini.

Art.2 – Riferimenti normativi

Con la Legge 13 luglio 2015, n.107, è stata approvata la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

La Regione Piemonte, con la Legge n. 30 del 3 novembre 2023, ha approvato, *“linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”*, ha approvato la *“Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”*.

Assumono, inoltre, rilevanza le disposizioni recate dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n.65 *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”*

Le norme sopra richiamate rappresentano l'attuale quadro giuridico di riferimento cui il Micronido d'infanzia di Forno Canavese si conforma, impegnandosi a rispettare eventuali modifiche successive che interverranno a regolare la modalità di programmazione, per l'organizzazione, la gestione e la erogazione del servizio.

Il Comune di Forno Canavese garantisce il costante aggiornamento del servizio nel rispetto delle future disposizioni normative regionali e nazionali.

Art.3 – Finalità del servizio

Il micronido d'infanzia è un servizio socioeducativo per la prima infanzia, la cui finalità è quella di offrire ai bambini una pluralità di esperienze volte a promuovere i processi di formazione, di socializzazione e di apprendimento, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo, in un contesto di vita attento alla valorizzazione delle diversità individuali.

La collaborazione costante con le famiglie è per il nido un valore educativo che presuppone e riconosce il loro ruolo primario e determinante nella responsabilità dell'educazione dei figli; è un impegno reciproco che, rispetto al bambino, risponde al suo bisogno di continuità nell'esperienza di crescita e di coerenza nelle risposte degli adulti interlocutori.

Il servizio si prefigge di:

- a) offrire opportunità formative adeguate alle esigenze evolutive dei bambini, valorizzando l'espressione delle diversità individuali;
- b) svolgere azioni di prevenzione e di intervento precoce sulle condizioni di svantaggio psico-fisico e socioculturale;
- c) favorire la continuità degli interventi educativi affiancando le famiglie e promuovendo il raccordo con la Scuola dell'Infanzia attraverso progetti che consentono esperienze significative per i bambini;
- d) esercitare nel territorio funzioni di sensibilizzazione in merito alle problematiche educative della prima infanzia e di supporto formativo al ruolo genitoriale.

Art.4 – Funzionamento del servizio: orario e calendario annuale

La data di inizio dell'anno educativo è fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le problematiche organizzative del servizio e di concerto con il soggetto gestore, assumendo a riferimento il calendario scolastico.

La struttura è aperta dal lunedì al venerdì.

L'orario di ingresso e di uscita viene così stabilito:

- ingresso: dalle 7,30 alle 9.30
- 1^ uscita: dalle 11:00 (senza fruizione del pasto)
- 2^ uscita: dalle 12:30 alle 13:00 (con fruizione del pasto)
- 3^ uscita: dalle 16:00 alle 17:00

L'orario di ingresso e di uscita deve essere strettamente rispettato.

Ogni anno vengono decise le chiusure straordinarie (max 5 giorni l'anno). Tali chiusure vengono rese note alle famiglie ad inizio dell'anno educativo.

Art.5 – Ricettività ed iscrizioni

La ricettività del micronido d'infanzia è determinata nel rispetto degli standard strutturali e di personale fissati dalla disciplina regionale in materia ed è indicata nell'autorizzazione al funzionamento della struttura.

Il micronido d'infanzia accoglie le iscrizioni dei bambini in età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, con priorità di accesso in funzione dei posti riservati ad ogni Comune con le specifiche convenzioni in essere, significando che nei posti dei comuni convenzionati e non fruiti subentrano in via prioritaria gli utenti del Comune di Forno Canavese.

Qualora residui disponibilità di posti possono essere accolti anche bambini residenti in altri Comuni con applicazione di apposito sistema tariffario che assicuri l'integrale copertura dei costi di gestione senza nessun onere a carico dell'Amministrazione Comunale di Forno Canavese.

Le iscrizioni si ricevono durante tutto l'anno e devono essere presentate in carta semplice, su apposito modulo predisposto dal servizio.

Per i non residenti di anno in anno si valuta la disponibilità dei posti e gli stessi debbono comunque ripresentare la domanda ogni anno nei termini previsti dal bando iscrizioni.

La capienza massima del micronido viene stabilita in n. 15 posti articolati, in funzione delle richieste, in posti a tempo pieno (per max 9 ore complessive comprese nell'orario dalle 7,30 alle 17) e posti con orario ridotto (per max 4 ore comprese nell'orario dalle 7,30 alle 11,00 e max 6 ore comprese nell'orario dalle 7,30 alle 13,30).

L'eventuale uscita anticipata non dà diritto a riduzioni della retta.

Le domande si presentano presso il protocollo comunale o presso micronido, in caso di esternalizzazione del servizio, con consegna a mano o tramite PEC.

La presentazione della domanda di ammissione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Al fine di garantire uniformità ed oggettività di valutazione, le graduatorie sono predisposte sulla base dei criteri di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

La graduatoria viene formata annualmente nel mese di giugno, tenendo conto delle domande di iscrizione pervenute entro il mese di maggio. È fatta salva la possibilità, in caso di sopravvenuta disponibilità di posti, di accogliere anche bambini la cui iscrizione viene richiesta in corso d'anno. I bambini ammessi in corso d'anno per accedere al servizio dovranno comunque ripresentare domanda e rientrare in graduatoria.

A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale la data di presentazione della domanda.

Art.6 – Riserve posti

Il micronido d'infanzia è un servizio che tutela e garantisce l'inserimento dei minori che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendo pari opportunità di sviluppo ai sensi della vigente nazionale e regionale. Anche in collaborazione con le ASL viene garantita l'integrazione dei bambini diversamente abili (ex art.12 della Legge 104/92), nonché dei bimbi in situazione di disagio relazionale e socioculturale. Modalità di inserimento dei bimbi diversamente abili saranno stabiliti in rapporto alla situazione, come emerge da certificazione medica ed in accordo con la famiglia prevedendo, se richiesto da certificazione di presidio ASL, un operatore di sostegno che lavorerà in modo integrato con le educatrici del servizio.

Art.7 – Ammissione alla frequenza

Il numero di bambini ammessi alla frequenza è subordinato al numero di posti effettivamente resi disponibili. Per ogni anno educativo i posti disponibili verranno coperti prioritariamente dai bambini già frequentanti nell'anno precedente e per i quali i genitori non abbiano presentato rinuncia.

Pertanto, il numero di posti da coprire in base alla graduatoria stilata, è variabile in funzione di quanto sopra, o di ulteriori rinunce in corso d'anno.

L'inserimento dei bambini avviene, di norma, a partire dal mese di settembre. Nel caso di disponibilità di posti in corso d'anno educativo, il posto sarà coperto attingendo dalla graduatoria vigente.

I bambini ammessi al micronido d'infanzia iniziano la frequenza dopo un colloquio tra la famiglia, l'Educatore ed il Coordinatore Pedagogico.

Durante la fase d'inserimento è necessaria la figura di un adulto di riferimento, secondo tempi e modalità da concordare con le educatrici. In ogni caso i bambini potranno essere ammessi alla frequenza al Nido esclusivamente se in regola con le disposizioni vigenti in materia di vaccinazioni obbligatorie.

Eventuali variazioni riguardanti i requisiti che hanno determinato il punteggio dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio competente se intervenuti prima dell'inizio della frequenza.

La rinuncia all'inserimento, per la quale dovrà essere presentata comunicazione scritta, o il mancato inserimento nei tempi concordati (salvo presentazione di idonea certificazione medica relativa al minore/famigliare o a causa di particolari situazioni di famiglia comprovabili) comportano l'immediata cancellazione dalla graduatoria.

Tenendo presente la necessità di non interrompere il processo educativo prima dell'ammissione alla Scuola dell'Infanzia, i bambini che compiono i tre anni nel corso dell'anno, possono continuare la frequenza sino al loro inserimento alla Scuola dell'Infanzia.

Art.8 – Criteri di frequenza/dimissioni/rinunce

- a) La frequenza al Nido deve avere carattere di continuità;
- b) eventuali periodi di assenza per ferie devono essere preventivamente comunicati alle educatrici;
- c) qualora l'assenza per malattia si prolunghi per tutto un mese, i genitori sono tenuti a presentare l'autocertificazione che attesti la necessità di un periodo di sospensione della frequenza;
- d) le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori al 20°giorno comportano la perdita del diritto alla frequenza, che viene sancita tramite provvedimento del Responsabile del servizio;
- e) la cessazione della frequenza deve essere comunicata per iscritto. La retta sarà addebitata fino al mese di presentazione della rinuncia.

Art.9 – Disposizioni sanitarie

Il micronido comunale di Forno Canavese rispetta le disposizioni sanitarie previste dal Dipartimento Materno-Infantile dell'ASL alle quali si rimanda per maggiore dettaglio.

Il personale educativo, per tutelare il benessere dei bimbi ed evitare la diffusione di malattie infettive, deve allontanare i bambini che presentano i seguenti sintomi:

- 38 di febbre, con o senza altra sintomatologia associata (es. afte, esantemi, ...)
- Episodi ripetuti di vomito e diarrea (3 scariche liquide) nell'arco della giornata;
- Esantema, insorto in collettività e non giustificabile da patologie preesistenti;
- Tosse che impedisce le normali attività;
- Congiuntiviti purulente;
- Pediculosi.

Il bambino allontanato, in caso di scomparsa dei sintomi, può riprendere la frequenza, dopo un giorno di assenza (cosiddetta “*giornata cuscinetto*”), previa presentazione di autocertificazione dei genitori.

Le educatrici non sono abilitate alla somministrazione di farmaci ai bambini, in quanto tale compito di carattere sanitario non può essere delegato, salvo in caso di sottoscrizione di apposito protocollo sanitario con la competente ASL territoriale.

Emergenza sanitaria:

Nel caso in cui le condizioni del bambino si presentino tali da richiedere un intervento sanitario immediato e/o d'urgenza, il personale educativo provvederà a chiamare il 112, avvisando tempestivamente i genitori. I genitori sono tenuti a comunicare un recapito presso il quale possono essere costantemente facilmente reperibili.

Art.10 – Servizio mensa

Il pasto viene preparato presso idoneo centro di cottura, fornito di tutte le necessarie autorizzazioni, e consegnato giornalmente nelle modalità previste dalla normativa vigente. Le tabelle dietetiche, predisposte da un biologo nutrizionista della ditta erogatrice del servizio mensa (eventualmente diversa dal gestore del micronido e da quest'ultimo incaricata), sono viste dal Servizio Materno Infantile dell'ASL competente per territorio.

Nessun alimento proveniente dall'esterno – che non sia fornito dalla ditta appaltatrice della mensa – può essere somministrato nel servizio mensa (unicamente in occasione di feste di compleanno o altri eventi speciali è invece ammessa la somministrazione di alimenti confezionati recanti gli ingredienti e data di scadenza) all'interno dell'orario di apertura del servizio.

L'unica eccezione è per il latte materno considerato alimento particolare fornito da un “fornitore speciale”, la mamma.

Per la conservazione del latte materno sarà attivato un protocollo specifico come da normativa di riferimento.

Art.11 – Quote di contribuzione

Alle famiglie è richiesto, per la frequenza dei bambini al micronido d'infanzia, il pagamento di una retta mensile e di una tariffa per la fruizione giornaliera dei pasti, i cui importi sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

La retta mensile deve essere versata anticipatamente entro il decimo giorno del mese di frequenza.

L'importo della retta è unico e viene differenziato esclusivamente rispetto all'orario di frequenza: tempo pieno o tempo parziale.

Per coloro il cui inserimento avviene dal 16° giorno del mese, verrà applicata la riduzione del 50% della retta.

In caso di frequenza di due fratelli è prevista una riduzione del 10%. L'importo derivante dalla predetta riduzione è posto a carico del comune di appartenenza.

In caso di frequenza fino ad un massimo di 6 giorni in un mese, a seguito di malattia comprovata da certificato medico, sarà applicata la riduzione del 30% della retta dovuta.

In caso di mancata frequenza per un intero mese (debitamente giustificata) sarà dovuta una quota di mantenimento del posto pari al 50% della retta.

La possibilità del mantenimento del posto è stabilita per un periodo massimo di un mese, salvo comprovati e gravi motivi di salute e/o familiari.

Non sono ammessi rimborsi in caso di sospensione di attività per cause di forza maggiore.

In caso di mancato pagamento della retta, previa diffida scritta a provvedere, si darà corso, in base alle disposizioni vigenti, alla procedura di recupero coattivo delle somme dovute.

Il responsabile del Servizio, persistendo l'inadempienza al pagamento o in caso di recidiva, può disporre la sospensione del servizio erogato.

Nel caso di ammissione al servizio di utenti non residenti nel Comune di Forno Canavese la relativa retta mensile, unitamente ad altre eventuali forme di contribuzione (da parte del comune di residenza o altri enti) dovrà assicurare la totale copertura dei costi del servizio.

In caso di morosità persistente, oltre alla sospensione del servizio, l'Amministrazione potrà valutare la segnalazione ai Servizi Sociali in presenza di situazioni familiari complesse.

Art.12 – Equipe del micronido d'infanzia

Nel micronido d'infanzia opera un'equipe costituita da:

- personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia, numericamente determinato ed organizzato in turni di lavoro che garantiscano il rispetto degli standard regionali in relazione al rapporto educatore/bambino.
- personale ausiliario per l'espletamento dei compiti di pulizia, riordino, collaborazione alla distribuzione dei pasti. Cura altresì l'igiene di tutta la biancheria necessaria al servizio. Collabora con la coordinatrice e le educatrici per il buon funzionamento del servizio.
- un coordinatore pedagogico incaricato della redazione, controllo e della verifica del progetto educativo.
- Responsabile apicale dell'Ente: si occupa degli aspetti gestionali del servizio.

Il personale educativo deve realizzare condizioni ambientali e modalità di relazione necessarie all'armonico sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche, provvede alla cura quotidiana dei bambini affidati, assicurando gli opportuni interventi per l'igiene della persona, l'alimentazione, il sonno, valorizzando in tali momenti gli aspetti di relazione e facilitando un adeguato sviluppo psico-fisico mediante l'organizzazione degli spazi ed attività, elabora adeguati programmi educativi in rapporto all'età dei bambini e ne garantisce la realizzazione, la verifica, la documentazione nonché il loro continuo aggiornamento.

Il personale educativo garantisce un raccordo continuo con le famiglie, favorendo la loro partecipazione alla vita e alle attività del Nido, organizzando a tale scopo momenti e situazioni di incontro.

Il personale educativo non è autorizzato a consegnare i bambini a minori e/o a persone sconosciute. Il minore potrà essere consegnato a persona delegata dal genitore, solo se maggiorenne e previa acquisizione da parte del personale educativo del Nido di dichiarazione scritta da parte del genitore, accompagnata da copia di documento d'identità della persona delegata al ritiro, che opportunamente dovrà essere preventivamente presentata al personale educativo.

Le educatrici non sono abilitate alla somministrazione di farmaci ai bambini, in quanto tale compito di carattere sanitario non può essere delegato, salvo in caso di sottoscrizione di apposito protocollo sanitario con la competente ASL territoriale.

Art.13 – Modalità di partecipazione alla gestione

La comunicazione nido-famiglia avviene:

- a. attraverso contatti quotidiani legati alla frequenza delle bambine e dei bambini;
- b. attraverso riunioni, quali occasioni di confronto tra Coordinatore Pedagogico, educatori e genitori su tematiche legate all'educazione dei figli e colloqui individuali con il Coordinatore pedagogico e gli educatori, quali momenti di condivisione del percorso di crescita dei propri figli;
- c. attraverso le riunioni generali, non inferiori a due per anno educativo, di cui una entro il primo trimestre per l'illustrazione dell'organizzazione interna del Nido e una entro il termine dell'anno educativo per il consuntivo delle attività realizzate. Alle riunioni generali partecipano i genitori, il coordinatore pedagogico, il personale educativo, il Sindaco ovvero un assessore o un consigliere delegato, il responsabile del Servizio.

I genitori collaborano altresì alla realizzazione delle finalità educative partecipando anche alle diverse iniziative programmate quali: feste, incontri a tema anche con esperti, uscite didattiche, laboratori.

Art.14 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà pubblicamente esposto al micronido d'infanzia e pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Forno Canavese. Copia del Regolamento sarà consegnata ai genitori che inseriranno i bambini per opportuna presa di visione.

Art.15 – Norme di rinvio e transitorie

Ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n° 30 del 3 novembre 2023, il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento di gestione ed interno dell'asilo nido comunale" approvato con deliberazione del CC n° 6 del 29/05/2012 e ss.mm. e ii. abrogando le disposizioni attuative emanate in attuazione dello stesso.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento si intendono qui richiamate tutte le norme di carattere nazionale, regionale e comunale che in qualunque modo siano attinenti alla natura del servizio.

Art.16 – Gestione esterna del servizio

Il servizio può essere affidato in gestione a soggetti terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e servizi alla persona. Il soggetto gestore sarà tenuto a rispettare integralmente le disposizioni del presente regolamento e a garantire standard qualitativi coerenti con quanto previsto dalla normativa regionale. La convenzione con il soggetto gestore disciplinerà in dettaglio le modalità di controllo, monitoraggio, verifica degli standard e tutela dell'interesse pubblico.

ALLEGATO A - Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione al servizio

Sono ammessi a frequentare il micronido, secondo le disposizioni recate dall'apposito regolamento comunale, i bambini residenti in Forno Canavese o comuni con lo stesso convenzionati; nel caso in cui la gestione sia affidata in concessione potrà essere prevista per il concessionario la facoltà di ammettere, fino alla capienza massima autorizzata della struttura, utenti provenienti da altri comuni, a condizioni che saranno dallo stesso concordate con i comuni di residenza (nel caso di specifico accordo) o direttamente con gli interessati; il costo relativo ad utenti non residenti in Forno Canavese, o comuni convenzionati con il comune di Forno Canavese, non dovrà influire sul "contributo comunale a pareggio" che potrà essere riconosciuto dal Comune di Forno Canavese e dai comuni con lo stesso convenzionati.

La graduatoria delle domande presentate sarà formata, e successivamente aggiornata, al termine di ogni periodo di iscrizione.

Il comune (o suo concessionario) procederà alla selezione delle domande sulla base degli elementi contenuti nella scheda di iscrizione e delle certificazioni e dichiarazioni allegate e a redigere la graduatoria.

È competenza del Responsabile comunale richiedere agli organi competenti accertamenti mirati ed a campione, ai sensi del D.P.R. 403/1988, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l'attendibilità della documentazione prodotta dall'utente e allegata alla domanda di iscrizione.

Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili verranno formulate graduatorie differenziate che terranno conto dei criteri di seguito precisati.

Viene garantita la priorità di accesso al micronido in funzione dei posti riservati ad ogni Comune con le specifiche convenzioni in essere, significando che nei posti dei comuni convenzionati e non fruiti subentrano in via prioritaria gli utenti del comune di Forno Canavese, secondo graduatoria da formarsi sulla base dei seguenti criteri:

1. ai bambini certificati dalla L 104/92; **PRIORITA' ASSOLUTA**
2. ai bambini segnalati dai Servizi sociali o dal Tribunale che abbiano almeno un genitore o un esercente la patria potestà residente nel Comune di Forno Canavese (o comune convenzionato); **PRIORITA' ASSOLUTA**
3. Nucleo familiare composto da bambino e da un solo genitore, (del quale il bambino risulti a carico per vedovanza, divorzio o separazione legale, figlio non riconosciuto da uno dei genitori); **Punti 10**
4. Bambini in lista d'attesa per l'anno scolastico precedente, **Punti 5**
5. Ciascun bambino di coppia gemellare, **Punti 5**

Stilata la graduatoria, verrà data priorità alle domande per il tempo pieno rispetto a quelle per il tempo parziale.

La somma dei punteggi determinerà l'ordine di graduatoria delle domande.

A parità di punteggio prevale la data di presentazione della domanda.

Non si potrà procedere all'esclusione dalla graduatoria per questioni formali: gli eventuali errori nella presentazione della domanda dovranno essere segnalati agli interessati perché possano essere sanati.

I bambini iscritti l'anno precedente, al fine di garantire la "continuità didattica" mantengono l'iscrizione per l'anno successivo; in caso contrario occorre comunicare la disdetta entro il termine dell'anno educativo.